

R.G. /2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE

Sezione civile

Il Giudice, dott. Andrea Butruce:

rilevato di essere subentrato nella titolarità del procedimento a far data dal 1° luglio 2026;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2026;

ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta della documentazione depositata in data 16 ottobre 2026 dagli attori consistente nell'ordinanza resa dal G.i.p. del Tribunale di Frosinone in data 27 maggio 2026, possa essere decisa unitamente al merito;

esaminata la richiesta istruttoria di parte convenuta di revoca dell'ordinanza dell'8 maggio 2026, con cui è stata disposta una c.t.u. contabile – senza formulazione dei relativi quesiti – nominando all'uopo il dott. _____, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che gli attori, a sostegno delle loro domande, hanno allegato la stipulazione di plurimi contratti con S.p.A., nell'ambito dei quali si sarebbe dato corso a svariate operazioni di acquisto e di vendita di titoli azionari e obbligazionari e, con la loro seconda memoria integrativa, hanno allegato una consulenza tecnica di parte nella quale si dà conto di una pluralità di addebiti e di accrediti contro e in favore degli attori e si quantifica il preteso danno vantato in giudizio;

rilevato che l'istituto finanziario ha depositato in giudizio una pluralità di estratti conto, da cui emergerebbero le operazioni finanziarie e gli addebiti e accrediti sopra indicati, nonché unitamente alla convenuta , ha contestato le risultanze della c.t.p. prodotta dagli attori, sicché si rende necessario disporre una c.t.u. al fine di accertare e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti;

ritenutane, in ogni caso, la necessità ai fini della decisione, dispone consulenza tecnica d'ufficio confermando la nomina all'uopo del dott. _____, con studio in _____, via _____, tenuto conto del fatto che, all'udienza del 16 ottobre, lo stesso ha dichiarato di non versare in alcuna situazione di incompatibilità *ex artt.* 63, comma 2, e 51 c.p.c. e, in particolare, di non avere legami di parentela con il difensore costituito di _____, avv. _____;

Visto l'art. 191 c.p.c., pone al consulente il seguente *QUESITO*.

«Esaminati gli atti e i documenti di causa, il c.t.u.:

1. Ricostruisca i rapporti contrattuali intercorsi tra tutte le parti in causa, specificando le singole operazioni di investimento effettuate dagli attori, le loro date di esecuzione e le rispettive valutazioni di adeguatezza o meno rese dall'istituto finanziario convenuto, precisando, altresì, le eventuali variazioni negoziali subite dal rapporto contrattuale di c.d. "Credit Lombard" e dal contratto di pegno dei titoli;
2. Stimì il profilo di rischio associabile al portafoglio dei titoli tempo per tempo detenuto dagli attori, specificando e avuto riguardo alla sua composizione, alla volatilità dei titoli in esso presenti e alla loro liquidità, nonché precisando l'esito di tale accertamento sia al momento dell'inizio del rapporto, sia alla data del 20 maggio 2022, sia alla chiusura del conto deposito, evidenziando la metodologia seguita per l'accertamento in questione;
3. Quantifichi il capitale complessivamente investito nell'acquisto dei titoli da parte degli attori durante tutta la durata del rapporto tra le parti, nonché i dividendi e rimborsi tempo per tempo percepiti dagli attori in conseguenza della titolarità dei titoli acquistati;
4. Quantifichi l'ammontare del controvalore dei titoli presenti sul conto deposito degli attori alla data del 20 maggio 2022, nonché alla data di chiusura del rapporto;
5. Riferisca se l'eventuale differenza negativa tra il capitale investito e il controvalore dei titoli presenti sul conto deposito degli attori, sia alla data del 20 maggio 2022, sia alla data di chiusura dello stesso, al netto dei dividendi e rimborsi medio tempore conseguiti, possa o meno ritenersi, secondo la scienza finanziaria, causalmente connessa ad un fisiologico andamento dei mercati finanziari e delle quotazioni dei titoli detenuti tempo per tempo dagli attori, indicando la metodologia seguita per tale accertamento, nonché fornendo ogni altro dato oggettivo utile a tal fine».

Visto l'art. 193 c.p.c.;

P.Q.M.

dispone la consulenza tecnica d'ufficio con il quesito di cui alla parte motiva;

conferma la nomina a consulente tecnico d'ufficio del dott. _____, con studio in

_____, via _____;

rinvia la causa per il conferimento dell'incarico al c.t.u. nominato e il relativo giuramento, all'udienza del **15 dicembre 2026, ore 11:00**.

Si comunichi.

Frosinone, 19 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Andrea Butruce